



COMUNE DI GUIGLIA
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE N. 33

DEL 25/03/2021

OGGETTO: CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE
TARIFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO
2021.

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 8,15 in videoconferenza con il sistema Lepida si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRES	ASS
1)	LAGAZZI IACOPO	X	
2)	ZANANTONI ROBERTA	X	
3)	ZINI GIANCARLO	X	
4)	MIGLIACCIO ENZO	X	
5)	CAMPUS GEMMA	X	
	TOTALE	5	

Assiste il Segretario del Comune

D.ssa Martini Margherita

Assume la Presidenza il Dott. Ing. Iacopo Lagazzi nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare l'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI GUIGLIA

(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 33 SEDUTA DEL 25/03/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 26/11/2020, con cui sono state confermate le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 26/11/2020, con cui sono state deliberate le tariffe relative alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2021;

Visto l'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*
- l'art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a suo privato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019 a mente del quale *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.”*

Considerato che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni sono affidati in concessione, alla data del 31 dicembre 2020, alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.r.l. (CF. 02478610583-P.IVA 01062951007) come da determinazione del responsabile del settore ragioneria n. 10 in data 17.02.2018 alle seguenti condizioni:

- scadenza al 31/12/2022;
- aggio del 34,95% sulle somme riscosse;
- minimo garantito annuo unico a titolo di riscossioni, ed al netto dell'aggio, pari ad € 3.887,00;

Considerato che la situazione di carenza di personale dell'Ente è tale da far preferire l'esternalizzazione integrale del servizio di accertamento e riscossione di tutte le componenti del nuovo Canone Unico patrimoniale e che il Consiglio Comunale con la summenzionata deliberazione n. 14 del 24/03/2021 si è espresso in tal senso;

Visto che:

- la Soc. I.C.A. S.r.l., con nota prot .n. 1671 del 27.02.2021 pervenuta a mezzo PEC, ha avanzato una richiesta di rinegoziare il contratto in essere sulla base dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alle conseguenze indotte dall'emergenza sanitaria per Covid-19;
- la richiesta, dovuta allo squilibrio sinallagmatico creatosi a seguito dell'emergenza Covid-19 e delle misure prospettabili in sede di riequilibrio tramite rinegoziazione pattizia, trova la sua concretezza nella doverosità della rinegoziazione alla stregua delle norme del codice civile, così come osservato dalla Corte di Cassazione nella relazione tematica n. 56 dell'08/07/2020; secondo i giudici di legittimità, infatti nella specifica e particolare situazione venutasi a creare in seguito alla pandemia dovuta al Covid-19, rinegoziare un contratto sperequato trova ragione e fondamento nel dovere di comportarsi secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)

Ritenuto che le ripercussioni dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e le conseguenti misure adottate dal Governo inevitabilmente abbiano dato luogo ad un'alterazione importante del sinallagma contrattuale di cui al sopra citato rapporto contrattuale;

Dato atto che la richiesta di rinegoziazione prevede le seguenti condizioni:

- a) nessuna previsione di minimo garantito per l'anno 2020 e 2021, necessaria a causa dell'estrema incertezza della riscossione;
- b) per il periodo 2022-2023 il minimo garantito sarà rideterminato in funzione del gettito derivante dalle tariffe adottate nel nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione;
- c) prolungamento della Concessione al 31.12.2023;
- d) affidamento del Canone Unico Patrimoniale - Aggio unico proposto 31% (trentuno per cento)

Valutato opportuno accogliere parzialmente la proposta di revisione contrattuale e in particolare limitatamente ai punti c) e d) con i quali si ritiene di addivenire ad un equo ripristino dell'equilibrio contrattuale;

Richiamato l'art. 106 del Codice dei Contratti il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e speciali, possano essere modificati senza una nuova procedura nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata anche da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice o per l'Ente aggiudicatore;

Ritenuto quindi di affidare la gestione relativa al nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale alla società ICA SRL alle seguenti condizioni contrattuali valevoli anche ai fini del ripristino del sinallagma contrattuale gravemente alterato a seguito dell'emergenza COVID-19:

- Aggio unico del 31% (trentuno per cento)
- Prolungamento della concessione al 31/12/2023

Fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni contrattuali compreso il minimo garantito

Preso atto che, con riferimento alla classificazione dei Comuni prevista all'art. 1, commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di Guiglia, con una popolazione fino a 10.000 abitanti, vede l'applicazione di

- una tariffa standard annuale: €. 30,00/mq.
- una tariffa standard giornaliera: €. 0,60/mq.

Ritenuto di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni dei tributi soppressi;

Preso visione dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021, come risultante dagli allegati a), b) e c), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

Ribadito che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

Visto l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto da ultimo l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. del 21/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 21/12/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2021 con la quale è stato il PEG 2021-2023.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile della struttura finanze ragioneria e bilancio;

Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazioni verbali

DELIBERA

- 1) **di approvare** la parte narrativa del presente provvedimento che deve intendersi interamente richiamata nel dispositivo a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di approvare** le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2021 come da prospetti a), b) e c), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 Gennaio 2021;
- 4) **di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi;

- 5) **di prendere atto** della richiesta prot. . 1671 del 27.02.2021 pervenuta dalla Soc. I.C.A. S.r.l. in merito al ripristino degli equilibri del rapporto contrattuale in essere in seguito all'emergenza da Covid-19;
- 6) **di affidare la gestione** del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale alla società ICA SRL alle seguenti condizioni contrattuali valesvoli anche ai fini del ripristino del sinallagma contrattuale gravemente alterato a seguito dell'emergenza COVID-19:
 - Aggio unico del 31% (trentuno per cento)
 - Prolungamento della concessione al 31/12/2023Fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni contrattuali già in essere compreso il minino garantito;
- 7) **di dare mandato** al responsabile delle struttura finanze ragioneria e bilancio di provvedere ai conseguenti adempimenti;
- 8) **di dare atto** che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al concessionario ditta Ica Srl per la relativa sottoscrizione in segno di accettazione dello stesso;

Infine la Giunta Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazioni verbali

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare applicazione alle tariffe approvate con il presente atto, con separata ed unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto;

L'ASSESSORE

Sig. Giancarlo Zini

IL SINDACO

Dott. Ing. Jacopo Lagazzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Margherita Martini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,



ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 13 APR 2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' stata trasmessa in elenco, con lettera Prot. n. 3091, in data 13 APR 2021, ai capigruppo consiliari 10 art. 125);
- E' stata trasmessa in copia conforme, con lettera Prot. n. _____, in data _____, al Prefetto di Modena (art. 135, comma 2);
- E' stata trasmessa al Difensore Civico per iniziativa di un quinto dei Consiglieri ovvero della Giunta Comunale (art. 127, comma 1 e 3);

Dalla Residenza comunale, li 13 APR 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Martini Margherita)

M. Martini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,



ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

- E' divenuta esecutiva il giorno

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
- essendo stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale (art. 127, comma 2).

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale come prescritto dall'art. 124, comma 1, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Martini Margherita